

Decreto n. 2317 del 23 Dicembre 2020

PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN COMANDO A TEMPO PARZIALE DI UNA COLLABORATRICE DELL'UNIONE RENO GALLIERA PRESSO LA STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE

Visti:

- il Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, con L. 1 agosto 2012, n. 122, ed in particolare l’art. 1, co. 2 e 5, e l’art. 2, con i quali si prevede rispettivamente che:
 - i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati;
 - a tal fine possono costituire apposita struttura commissariale composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni posto in posizione di comando o distacco nel limite di quindici unità;
 - gli oneri di detto personale sono posti a carico delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all’art.2, co. 1, del decreto-legge n.74 del 2012, convertito nella L. 122/2012;

Richiamata l’ordinanza del Presidente in qualità di Commissario Delegato n. 31 del 30 agosto 2012, con la quale vengono dettate le “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in Legge, e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla Legge di conversione n. 135/2012”, così come parzialmente rettificata e integrata dalle ordinanze n. 62 del 29 maggio 2013 e n. 142 del 22 novembre 2013;

Rilevato che ai sensi di quanto disposto dal co. 5 dell’art. 1 del D.L. n. 74/2012, come convertito nella L. 122/2012 e così come integrato dalla L. 71/2013, gli oneri riferiti al trattamento fondamentale ed accessorio sono posti in carico delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, co. 1, del D.L. n. 74 del 2012, convertito nella L. 122/2012;

Visto l’art. 2 bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020 e il successivo comma 6 articolo 15 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, che ha prorogato ulteriormente il suddetto stato di emergenza al 31 dicembre 2021;

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del

decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione;

Rilevato che:

- con il Decreto n. 1487 del 7 Agosto 2020 è stata disposta la proroga dell'assegnazione temporanea in posizione di comando a tempo parziale della dott.ssa Stefania Masina presso la propria struttura commissariale, a far data dall'1/8/2020 sino al 31/12/2020, per quindici ore settimanali nelle giornate di lunedì (6 ore) e giovedì (9 ore);
- con nota prot. n. 04/12/2020.0022471.U, si è provveduto a richiedere all'Unione Reno Galliera l'assenso alla proroga dell'assegnazione temporanea in posizione di comando per due giorni alla settimana della dott.ssa Stefania Masina, a far data dall'1/1/2021 fino al 31/5/2021, in considerazione del fatto che sin dal 12/09/2012 la dott.ssa Stefania Masina si è occupata della gestione di tale personale straordinario per la vostra Unione e per l'alto ferrarese acquisendo una notevole esperienza. Inoltre, dal 22/05/2017, anche a seguito del ridimensionamento di tale personale assegnato ai Comuni dell'Unione Reno Galliera, la lavoratrice ha collaborato per due giorni alla settimana con l'Agenzia per la ricostruzione – sisma 2012 della Regione Emilia-Romagna per il supporto nella gestione del coordinamento di tale personale per tutte le Unioni dei comuni coinvolte, anche in considerazione del sommarsi degli ultimi accadimenti e visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- la Dirigente Area Affari Generali dell'Unione Reno Galliera, con nota prot. 65228 del 14/12/2020, ha comunicato che, a seguito alla richiesta con la quale si manifesta la necessità di avvalersi ancora della collaborazione della lavoratrice Stefania Masina, chiedendo la proroga del comando in essere fino al 31 maggio 2021, e considerata l'attuale situazione emergenziale determinata da virus covid-19 e le motivazioni addotte, si concede la proroga, alle medesime condizioni, per tutto il periodo richiesto.

Sentito il Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni;

D E C R E T A

per quanto esposto in premessa,

1. di disporre la proroga dell'assegnazione temporanea in posizione di comando a tempo parziale della dott.ssa Stefania Masina presso la propria struttura commissariale, a far data dall'1/1/2021 sino al 31/5/2021, per quindici ore settimanali nelle giornate di lunedì (6 ore) e giovedì (9 ore) e per una spesa presunta di circa 6.000,00 Euro;
2. di precisare che, ai sensi di quanto disposto dal co. 5 dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, come convertito nella L. 122/2012 e così come integrato dalla L. 71/2013, gli oneri riferiti al trattamento fondamentale ed accessorio sono posti in carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2, co. 1, del D.L. n. 74 del 2012, convertito nella L. 122/2012 così come successivamente integrata dalla L. 71/2013;

3. di fare riferimento a quanto espressamente previsto dall'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. 31/2012 e s.m.i. in merito alle modalità di rimborso delle spese, alla gestione del rapporto di lavoro e a quant'altro ivi contenuto.

Bologna,

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)